

**REGOLAMENTO (CE) N. 38/2004 DELLA COMMISSIONE****del 9 gennaio 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'industria del lievito, come quella dell'alcole, utilizza prodotti e sottoprodotti dell'industria dello zucchero che non rientrano nella composizione del prodotto finito, ma che sono necessari alla trasformazione dei prodotti tramite fermentazione.
- (2) La recente evoluzione dei mercati, contraddistinta in particolare da un fabbisogno sempre più importante di melasse da parte dell'industria dell'alcole, fa sì che l'industria del lievito abbia a disposizione minori quantità di melasse di barbabietole di alta qualità e che sia sempre più interessata a utilizzare sciroppi di zucchero. L'impiego degli sciroppi di zucchero consente inoltre di ridurre sensibilmente l'incidenza sull'ambiente dovuta all'utilizzo delle melasse da parte dell'industria in questione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce che le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum non entrano nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (4) Per garantire una situazione equa per l'industria del lievito rispetto all'industria dell'alcole, è opportuno che la summenzionata disposizione si applichi anche alle quantità di sciroppi trasformate in lieviti vivi.
- (5) Per evitare abusi o distorsioni del regime delle quote di produzione, è opportuno istituire un sistema di controllo delle imprese a cui vengono attribuite quote di produzione dello zucchero, da un lato, e delle imprese di trasformazione dello zucchero in alcole, rum o lieviti, dall'altro. Occorre in particolare prevedere il riconoscimento delle imprese di trasformazione e la presentazione di dichiarazioni antecedenti le consegne da parte delle imprese cui vengono attribuite quote, onde permettere alle autorità competenti degli Stati membri di verificare

le quantità interessate. I controlli e il riconoscimento devono applicarsi anche alle quantità di sciroppi da spalmare e di sciroppi da trasformare in «Rinse appelstroop» che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 314/2002, non rientrano nel calcolo della produzione di zucchero ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per consentire alle autorità competenti di mettere in atto le misure di gestione e di controllo necessarie, è opportuno che le disposizioni indicate siano applicabili solo a partire dal 1° febbraio 2004.

- (6) Al fine di controllare l'impiego dei quantitativi di zucchero invertito e di sciroppi e le corrispondenti produzioni di alcole, rum, lievito, sciroppi da spalmare e «Rinse appelstroop», gli Stati membri devono comunicare le suddette informazioni alla Commissione.
- (7) All'articolo 4 *ter*, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fare una distinzione tra i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca e i quantitativi di sciroppo di inulina espressi in equivalente zucchero bianco.
- (8) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 314/2002 riguardante gli impegni all'esportazione per una campagna di commercializzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, non è più necessario indicare che la ripartizione dei quantitativi in oggetto deve avvenire in modo uniforme su tutta la campagna. A fini di chiarezza è pertanto opportuno sopprimere tale disposizione.
- (9) Il regolamento (CE) n. 314/2002 deve essere modificato di conseguenza.
- (10) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

«f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum e le quantità di sciroppi utilizzate per la produzione di lieviti vivi;»

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 33).